

Spett.le

Comunità Montana Valchiavenna

Via Lena Perpenti, 8/10

CHIAVENNA (SO)

c.a. **Direttore dei Lavori**

Dott. Ing. TAVASCI Camillo Attilio

Comunità Montana della Valchiavenna

c.a. **Responsabile del Procedimento**

Dott. Ing. Bianchi Alberto

c.a. **Rappresentante Legale della Stazione
Appaltante**

Protocollo n° 1117

Cava de' Tirreni, 26/06/2020

Oggetto: REALIZZAZIONE VASCHE FISSE PER ATTIVITA' A.I.B. IN LOC. PRATELLA DI PRATA CAMPORTACCIO E
IN LOC. DALO' DI S. GIACOMO FILIPPO (SO).

CUP B42B17000150007 CIG. 77650691A7.

Contratto d'Appalto del 06/05/2019

- **Problematiche e/o criticità** sorte in corso d'opera:
- Riferimento nota dell'Impresa del 31/10/2019 Prot. n. 1087 (con oggetto: 2° RICHIESTA DI PROROGA).
- Riferimento nota dell'Impresa del 13/02/2020 Prot. n. 1098 (con oggetto: RICHIESTA DI EMISSIONE DEL VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI – attestante il “fermo cantiere” a partire dalla data del 07/12/2019 – INVITO AD ADEMPIERE).
- Riferimento nota dell'Impresa del 08/04/2020 Prot.n.1099 (con oggetto: RICHIESTA DI FORMALIZZAZIONE DEL VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI – 2° Sollecito - attestante il “fermo cantiere” a partire dalla data del 07/12/2019 - INVITO E DIFFIDA AD ADEMPIERE).
- Riferimento “VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI – attestante che i lavori sono stati sospesi dalla data del 07/12/2019” (firmato dall'Appaltatore con l'esplicazione di Osservazioni ed Eccezioni riportate in calce al medesimo “Verbale di Sospensione”).
- Riferimento nota dell'Impresa del 02/05/2020 Prot. n. 1.100 (con oggetto: Riscontro nota del 28/04/2020 – a firma del Direttore dei Lavori -nota pervenuta all'Impresa a mezzo PEC del 28/04/2020 – ore 17:38) - **COMUNICAZIONE DELL'APPALTATORE e RICHIESTA DI INCONTRO.**
- **Riferimento VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI DEL 07/12/2019** (firmato con le “eccezioni e precisazioni” formalizzate dall'Appaltatore con la annotazione “esplicata” in calce al medesimo “Verbale”).

- **Riferimento SAL n. 2** (per lavori a tutto il 07/12/2019 – firmato con riserva dall'Appaltatore)
 - **Riferimento nota dell'Impresa del 12/05/2020 Prot. n. 1105** (con oggetto: Trasmissione "n. 5 PROSPETTI ANALITICI RIGUARDANTI LA MANCATA CONTABILIZZAZIONE DI DIVERSE ATTIVITÀ/LAVORAZIONI ESEGUITE DALL'IMPRESA SU DISPOSIZIONI IMPARTITE IN CORSO D'OPERA DALLA DIREZIONE LAVORI").
 - **Riferimento nota dell'Impresa del 12/05/2020 Prot. n. 1106** (con oggetto: Comunicazione dell'Esecutore di conferma dell'appuntamento da tenersi Giovedì prossimo 14/05/2020 – dalle ore 14 alle ore 17 – presso gli uffici della Committente alla presenza del RUP e del Direttore dei Lavori).
 - **Riferimento nota dell'Impresa del 13/05/2020 Prot. n. 1107** (con oggetto: RICHIESTA DI ESIBIZIONE DEL REGISTRO DI CONTABILITÀ per l'iscrizione dell'esplicazione delle riserve a tutto il SAL n. 2).
 - **Riferimento nota dell'Impresa del 15/05/2020 Prot. n. 1108** (con oggetto: Trasmissione "Documento datato 14/05/2020" composto da n. 15 pagine – contenente l'esplicazione delle riserve riferite a tutto il SAL n. 2 – per lavori a tutto il 07/12/2019 – Importo complessivo delle n. 10 riserve risulta essere pari ad € 132.119 COMUNICAZIONE DELL'APPALTATORE).
 - **Riferimento nota dell'Impresa dell'11/06/2020 Prot. n. 1109** (con oggetto: COMUNICAZIONE DELL'APPALTATORE ED INVITO/DIFFIDA AD ADEMPIERE riguardo all'emissione del "Certificato di Pagamento" relativo ai lavori eseguiti a tutto il 07/12/2019 – rif. SAL n. 2).
 - **Riferimento "Certificato n. 2 di Pagamento della 2° rata - emesso dal RUP solo in data 12/06/2020" ("Certificato" riferito ai lavori al SAL n. 2 – N.B. emesso dopo 188 giorni, oltre 6 mesi, rispetto alla data di riferimento del SAL n. 2 – per lavori a tutto il 07/12/2019).**
 - **Riferimento nota dell'Impresa del 12/06/2020 Prot. n. 1110** (con oggetto: Riscontro nota dell'11/06/2020 – a firma del Direttore dei Lavori – COMUNICAZIONE DELL'ESECUTORE ED INVITO AD ADEMPIERE).
 - **Riferimento nota dell'Impresa del 16/06/2020 Prot. n. 1111** (con oggetto: Restituzione "VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI emesso dal D.L./RUP in data 16/06/2020" – firmato dall'Appaltatore con riserva e con una annotazione riportata in calce al medesimo "Verbale").
 - **Riferimento nota dell'Impresa del 17/06/2020 Prot. n. 1112** (con oggetto: Riscontro nota del RUP del 15/06/2020 - CONTESTAZIONI E COMUNICAZIONE DELL'APPALTATORE – INVITO E DIFFIDA AD ADEMPIERE).
 - **Riferimento nota dell'Impresa del 20/06/2020 Prot. n. 1114** (con oggetto: Riscontro nota del D.L. del 15/06/2020 – ECCEZIONI, OSSERVAZIONI E PRECISAZIONI DELL'ESECUTORE ED INVITO AD ADEMPIERE.
-
- **Esplicazione della riserva iscritta dall'Appaltatore in calce al "VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI** (emesso dal D.L./RUP in data 16/06/2020") firmato dall'Appaltatore con riserva e con una annotazione riportata in calce al medesimo "Verbale".
-

In relazione al "VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI del 16/06/2020", di cui all'oggetto, da Noi restituito in allegato alla nota dell'Impresa del 16/06/2020 Prot. 1111 che recita testualmente:

"Restituiamo, in allegato alla presente, il "VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI" emesso dal D.L./RUP in data 16/06/2020 e pervenuto all'Impresa a mezzo PEC in pari data alle ore 12:52), da Noi firmato con la seguente annotazione riportata in calce al medesimo "Verbale":

"L'Impresa contesta il presente Ordine di "Ripresa dei Lavori datato 16/06/2020", e firma la medesima "Ripresa" con riserva ed eccezioni che saranno esplicate in una mirata nota che seguirà. 16/06/2020 firmato dall'Appaltatore"

Con salvezza di ogni diritto."

La scrivente Impresa riporta di seguito l'esplicazione delle riserve, eccezioni, osservazioni e precisazioni annunciate dall'Appaltatore in calce al medesimo "Verbale di Ripresa":

- 1) In primo luogo l'Impresa, in relazione alle varie "problematiche e/o criticità" sorte in corso d'opera, la cui presenza, come ben noto, ha generato in cantiere una forte ridotta produttività del cantiere, ribadisce in questa sede, quanto eccepito ed osservato dall'Appaltatore con l'annotazione riportata in calce al "Verbale di Sospensione dei Lavori del 07/12/2019", il cui contenuto viene, per utilità di pronto riscontro, di seguito testualmente replicato:

"L'Impresa firma il presente "Verbale", precisando che la richiesta di proroga dell'Impresa di 90 gg", alla quale fate espresso riferimento, è stata formalizzata, dalla medesima Impresa, con la propria nota del 31/10/2019 Prot. 1087. Inoltre si osserva ed eccepisce che tale richiesta dell'Impresa si è resa necessaria per far fronte alle varie "problematiche e/o criticità" riscontrate in corso d'opera, la cui presenza ha generato, in cantiere, una ridotta produttività per anomalo andamento dei lavori, per il quale si rende necessario riconoscere un idoneo ed adeguato termine suppletivo per consentire di ultimare tutti i lavori previsti in appalto. 07/12/2019 firmato dall'Appaltatore".

- 2) L'Impresa RICHIAMA E CONFERMA (anche in questa sede) le n. 10 riserve iscritte dall'Appaltatore nel Registro di Contabilità in riferimento ai lavori eseguiti al SAL n. 2 (per lavori a tutto il 07/12/2019), le cui riserve sono state dettagliatamente esplicate con il "Documento datato 14/05/2020 – composto da n. 15 pagine", con importo complessivo delle n. 10 riserve iscritte pari ad € 132.119, trasmesso con nota PEC dell'Impresa del 15/05/2020 Prot. n. 1108 (il cui "Documento" deve intendersi parte integrante e sostanziale del medesimo Registro di Contabilità);
- 3) L'Impresa RICHIAMA E CONFERMA (anche in questa sede) le ulteriori note formalizzate dalla medesima Impresa a mezzo PEC, di seguito specificate (il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto a tutti gli effetti):

- Nota dell'Impresa dell'11/06/2020 Prot. n. 1109 (con oggetto: COMUNICAZIONE DELL'APPALTATORE ED INVITO/DIFFIDA AD ADEMPIERE

riguardo all'emissione del "Certificato di Pagamento" relativo ai lavori eseguiti a tutto il 07/12/2019 – rif. SAL n. 2).

N.B. il certificato di Pagamento n. 2 è stato poi emesso dal RUP in data 12/06/2020 e, pertanto, dopo 188 giorni (oltre 6 mesi), rispetto alla data di riferimento del SAL n. 2 (per lavori a tutto il 07/12/2019);

- **Nota dell'Impresa del 12/06/2020 Prot. n. 1110** (con oggetto: Riscontro nota dell'11/06/2020 – a firma del Direttore dei Lavori – **COMUNICAZIONE DELL'ESECUTORE ED INVITO AD ADEMPIERE**), il cui contenuto viene, di seguito, testualmente replicato:

*"Con riferimento alla nota del Direttore dei Lavori dell'11/06/2020, richiamata in oggetto, la scrivente Impresa riporta di seguito le proprie **eccezioni, osservazioni e precisazioni** riguardo al contenuto della medesima nota:*

- 1) **Riguardo al contenuto della nota del Direttore dei Lavori dell'11/06/2020 in questione**, laddove nelle premesse (nei "constatato") è stato testualmente riferito:

"

- In data 07/12/2019 sono stati sospesi i lavori per temperature troppo basse nei cantieri in oggetto. Tali condizioni sono terminate da qualche mese;"

*L'Impresa, nel richiamare la propria formale corrispondenza in atti (con particolare riferimento la nota del 02/05/2020 Prot. n. 1100), compreso le riserve iscritte nel Registro di Contabilità al SAL n.2, **osserva, eccepisce e ribadisce** quanto segue:*

- a) I lavori sono stati sospesi dal 07/12/2019 con l'emissione del "VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI", il cui Verbale è stato firmato dall'Appaltatore riportando in calce al medesimo "Verbale" la seguente testuale annotazione:

*"L'Impresa firma il presente "Verbale", precisando che la **richiesta di proroga dell'Impresa di 90 gg.**", alla quale fate espresso riferimento, è stata formalizzata, dalla medesima Impresa, con la propria nota del 31/10/2019 Prot. 1087. Inoltre si **osserva ed eccepisce** che tale richiesta dell'Impresa si è resa necessaria per far fronte alle varie "problematiche e/o criticità" riscontrate in corso d'opera, la cui presenza ha generato, in cantiere, una ridotta produttività per anomalo andamento dei lavori, per il quale si rende necessario riconoscere un idoneo ed adeguato termine suppletivo per consentire di ultimare tutti i lavori previsti in appalto. 07/12/2019 firmato dall'Appaltatore".*

- b) Le condizioni delle "temperature troppo basse", alle quali il D.L. fa espresso riferimento, è vero che sono "terminate da qualche mese", ma è pur vero che nel contempo, come ben noto, sono sorte "ulteriori problematiche" dovute all'Emergenza Sanitaria Nazionale (emergenza anche di natura globale-pandemia) generata dal virus COVID-19, per le quali sono state imposte dal Governo Italiano (con il susseguirsi di varie disposizioni/decreti) stringenti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno ulteriormente imposto, al D.L./RUP e al Rappresentante della Committente, il permanere della Sospensione dei Lavori del 07/12/2019.

- 2) **Riguardo al contenuto della nota del Direttore dei Lavori dell'11/06/2020 in questione**, laddove nelle premesse (nei "constatato") è stato testualmente riferito:

"

- I recenti DPCM consentono la riapertura dei cantieri a partire dal 4 maggio 2020 nel rispetto delle misure anticontagio da coronavirus e dal protocollo del 14 marzo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus;

L'Impresa osserva, precisa e ribadisce che il susseguirsi delle varie disposizioni/decreti, emessi dal Governo Italiano per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha fatto sì che la "Sospensione dei Lavori del 07/12/2020", generata inizialmente dalle condizioni climatiche particolarmente avverse per le "temperature troppo basse", si è poi trasformata, così come precisato al precedente punto 1/b), in una "sospensione" causata dal persistere della emergenza sanitaria da Coronavirus COVID-19.

Nel merito l'Impresa richiama i contenuti della propria nota del 08/04/2020 Prot. n. 1099 (con particolare riferimento al punto B della medesima nota), i contenuti della propria nota del 02/05/2020 Prot. n. 1100 (con particolare riferimento al punto 2 della medesima nota), il contenuto delle riserve iscritte nel R.C. al SAL n.2 e il contenuto di quanto riportato al precedente punto 1/b), del presente documento, al quale si rinvia.

- 3) Riguardo al contenuto della nota del Direttore dei Lavori in questione, laddove nelle premesse (nei "constatato") è stato testualmente riferito:

"

- Il R.U.P. dott. Ing. Bianchi Alberto ha trasmesso al sottoscritto una lettera dove **dispone** la ripresa dell'esecuzione dei lavori."

L'Impresa fa rilevare che non è in possesso di tale nota, al quale il Direttore dei Lavori fa espresso riferimento, e per altro, NON è a conoscenza del relativo contenuto.

Pertanto l'Impresa resta in attesa di ricevere, p.c., la nota del RUP di che trattasi.

- 4) Riguardo al contenuto della nota del Direttore dei Lavori in questione, laddove nella parte conclusiva è stato testualmente riferito:

"Per tutto quanto sopra il sottoscritto direttore dei lavori chiede che per la settimana prossima si riprendano i lavori per l'esecuzione delle opere in oggetto.

Il sottoscritto dà la propria disponibilità a concordare con l'Impresa un giorno della settimana prossima per la ripresa dei lavori.

Si rimane in attesa della Vostra risposta in merito alla data di ripresa dei lavori da far pervenire al sottoscritto entro il giorno 12/06/2020.

In assenza della Vostra risposta si procederà comunque alla stesura del verbale di ripresa dei lavori presso la sede della C.M. della Valchiavenna il giorno 16/06/2020 alle ore 8,30."

L'Impresa osserva, eccepisce e ribadisce quanto riferito, al Direttore dei Lavori e al RUP, nel corso dell'incontro svoltosi presso la sede della Stazione Appaltante il giorno Giovedì 14/05/2020 (dalle ore 14:00 a seguire), e più precisamente:

La scrivente Impresa (così come anticipato nel corso della riunione del 14/05/2020 e come ribadito nel R.C. con le riserve iscritte in riferimento al SAL n.2) conferma la propria disponibilità a riprendere i lavori, ma nel contempo evidenzia, osserva e precisa che la data della effettiva ripresa dei medesimi lavori, con l'emissione del relativo "Verbale di Ripresa", è subordinata all'espletamento, da parte del Direttore dei Lavori e del RUP (ognuno per quanto di propria competenza), delle seguenti necessarie attività e relative formalità:

- a) Elaborazione e trasmissione all'Impresa del documento riguardante l' "aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento" (inteso come integrazione del PSC relativo al Progetto Esecutivo d'Appalto che stabiliscono procedure e norme da mantenere in cantiere, individuando i compiti e le responsabilità – sia a carico delle figure preposte che delle maestranze);

- b) Individuazione ed elaborazione, alla luce dell' "aggiornamento del PSC" di cui al precedente punto 4/a) dei relativi maggiori oneri che dovranno necessariamente confluire/aggiornare l'originario importo degli "oneri di sicurezza", al fine di poter consentire, all'Impresa, la messa in atto delle maggiori attività per "oneri di sicurezza", rivenienti dall' "aggiornamento del PSC" medesimo.
- c) Riconoscimento all'Impresa, di un idoneo e adeguato "termine temporale suppletivo", in considerazione del fatto che l'attuale termine di ultimazione dei lavori risulta, da molto tempo, totalmente stravolto e superato. Come si ricorderà, durante il corso dei lavori sono sorte in cantiere molteplici "problematiche e/o criticità" la cui presenza ha costituito notevole ostacolo/impedimento al regolare svolgimento dei lavori, generando di fatto in cantiere una ridotta produttività per anomalo andamento dei lavori, la cui tormentata esecuzione ha richiesto, come noto, maggiori tempi rispetto a quelli originariamente previsti dal cronoprogramma lavori contrattuale, generando indebitamente, in capo all'Appaltatore, maggiori oneri non previsti contrattualmente di cui la Stazione Appaltante dovrà tenere in debito conto.
- Nello specifico l'Impresa richiama:
- l'annotazione /esplicazione delle osservazioni ed eccezioni riportate dall'Appaltatore in calce al "Verbale di Sospensione dei Lavori del 07/12/2019", il cui contenuto è stato replicato, in forma testuale, al precedente punto 1/a) del presente documento, al quale si rinvia.
 - Il contenuto delle riserve esplicate dall'Appaltatore nel Registro di Contabilità in riferimento al SAL n.2 (per lavori a tutto il 07/12/2019).
(N.B. Nello specifico si richiama il "Documento datato 14/05/2020 – composto da n. 15 pagine – contenente l'esplicazione delle riserve riferite a tutto il SAL n.2 e per l'importo complessivo delle n. 10 riserve iscritte pari ad € 132.119" – il cui contenuto deve intendersi, in questa sede, integralmente trascritto a tutti gli effetti di legge e di contratto).
- d) Il pagamento tempestivo, all'Impresa, dell'importo riveniente dai lavori eseguiti a tutto il SAL n.2 (per lavori a tutto il 07/12/2019), atteso che ad oggi sono trascorsi 188 giorni (oltre 6 mesi) dalla data di riferimento del SAL n. 2, e che il protratto mancato pagamento costituisce grave inadempimento e comporta delle responsabilità, in capo ai soggetti in indirizzo (ognuno per quanto di propria competenza), perché in clamorosa violazione di quanto previsto in "Contratto – riferimento Art. 6" e del "Codice Appalti".
- e) Attivazione del Procedimento dell' "Accordo Bonario" previsto all'art. 205 del Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016), di cui la scrivente Impresa, in questa sede, INVITA formalmente l'avvio secondo le modalità previste dalla legge medesima.

Inoltre l'Impresa evidenzia/ribadisce e COMUNICA , che in assenza di tutte le attività, con l'emissione delle relative formalità, sopra specificate ai punti 4/a), 4/b), 4/c), 4/d) e 4/e), NON può procedere alla "Ripresa dei Lavori", annunciata dal Direttore dei Lavori con la propria nota dell'11/06/2020 richiamata in oggetto.

Infine l'Impresa rappresenta ai Responsabili in indirizzo (D.L., RUP, e Rappresentante della Stazione Appaltante), che in assenza dell'espletamento delle attività e relative formalità sopra dettagliatamente elencate, la medesima Impresa si vedrà costretta suo malgrado (così come già formalizzato dall'Appaltatore nel Registro di Contabilità con le riserve iscritte in riferimento al SAL n.2) a dover ribadire l'attivazione della "risoluzione del contratto", tenuto conto che la seconda sospensione dei lavori, allo stato, ha assunto una entità (pari a 188 giorni) che risulta essere di gran lunga superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi (140 : 4= 35 giorni). Occorre far rilevare che alla data del 12/06/2020, le n. 2 sospensioni emesse nel corso dei lavori hanno assunto, complessivamente, ad oggi, una entità pari a (39+188) =227 giorni e cioè pari a 6,5 volte (cioè il 550 %) l' arco temporale di 35 giorni, quest'ultimo inteso come un quarto della durata complessiva prevista in contratto.

Infine, l'Impresa, per tutto quanto sopra e alla luce della copiosa corrispondenza in atti, compreso il contenuto delle riserve iscritte nel R.C. in riferimento al SAL n.2,

INVITA E SOLLECITA

(ancora una volta)

il Direttore dei Lavori, il RUP, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione ed il Rappresentante Legale della Stazione Appaltante (ognuno per quanto di propria competenza e responsabilità):

• **a redigere/perfezionare la necessaria Perizia di Variante e Suppletiva che recepisca:**

- a) **tutti i maggiori e/o diversi lavori/attività**, eseguiti dall'Impresa su disposizioni impartite via via in corso d'opera dalla D.L. (in "variante" e ad "integrazione" rispetto alle originarie previsioni), compreso altresì quelle riferibili alle opere ancora da realizzare, le cui disposizioni si sono rese necessarie per superare le varie problematiche riscontrate in fase esecutiva;
- b) **l'aggiornamento del "Piano di Sicurezza e Coordinamento"** (inteso come integrazione del PSC relativo al Progetto Esecutivo d'Appalto che stabiliscono procedure e norme da mantenere in cantiere, individuando i compiti e le responsabilità), il cui documento integrativo, come ben noto, e come richiesto dall'Impresa con la propria corrispondenza in atti, alla luce delle **"ulteriori problematiche" dovute all'Emergenza Sanitaria Nazionale generata dal virus COVID-19**, dovrà necessariamente recepire anche tutti i relativi costi (non previsti contrattualmente) per l'attivazione delle misure imposte dal Governo Italiano in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica in questione. Tutti i maggiori costi/oneri di che trattasi dovranno necessariamente confluire/aggiornare l'originario importo degli "oneri di sicurezza" (non soggetti a ribasso), al fine di consentire, all'Impresa, la messa in atto delle maggiori attività per "oneri di sicurezza", rivenienti dall' "AGGIORNAMENTO DEL PSC", da parte della Committente;
- c) **Un idoneo ed adeguato "Termine Suppletivo"**, all'attuale termine ultimo, non inferiore a 4 mesi, per tener conto sia di tutte le **"problematiche e/o criticità"** evidenziate dall'Appaltatore in relazione alla ridotta produttività del cantiere generata dall'anomalo andamento dei lavori fino alla data della Sospensione del 07/12/2019, e sia per le **"ulteriori problematiche"** che saranno generate dalla inevitabile ridotta produttività legata al contenimento e gestione dell'Emergenza Sanitaria Nazionale nel rispetto della normativa vigente anti-covid, di cui al "PSC aggiornato", da redigere da parte della Stazione Appaltante.

Con salvezza di ogni diritto. "

- **Nota dell'Impresa del 17/06/2020 Prot. n. 1112** (con oggetto: Riscontro nota del RUP del 15/06/2020 – **CONTESTAZIONI E COMUNICAZIONE DELL'APPALTATORE – INVITO E DIFFIDA AD ADEMPIERE**), il cui contenuto viene, di seguito, testualmente replicato:

"Con riferimento alle **riserve, eccezioni ed osservazioni**, esplicate dall'Appaltatore con il "Documento datato 14/05/2020 composto da n. 15 pagine", riferite a tutto il SAL n. 2 (per lavori a tutto il 07/12/2019 – per l'importo complessivo delle n. 10 riserve iscritte pari ad **€ 132.119**), ci perviene la nota del RUP datata 15/06/2020, il cui contenuto ci lascia alquanto perplessi (oltre che meravigliati!!), e pertanto NON possiamo esimerci nel manifestare il nostro più totale disappunto e riportiamo di seguito le Nostre **Eccezioni, Contestazioni, Osservazioni e Precisazioni**:

1) Con riferimento alla nota del 15/06/2020 in questione: laddove nelle “premesse” riferisce testualmente: “che in data 04.05.2020 il Direttore dei Lavori, Ing. Camillo Tavasci trasmetteva il secondo stato di avanzamento dei lavori a tutto il 07.12.2019 che l’impresa esecutrice ha firmato iscrivendo riserve;”
L’Impresa osserva ed eccepisce quanto segue:

- a) Occorre, anche in questa sede, far rilevare che il Direttore dei Lavori trasmetteva il 2° Stato di Avanzamento Lavori in data 04/05/2020 e che, il medesimo SAL n. 2, fa riferimento ai lavori eseguiti a tutto il 07/12/2019.
- b) Per quanto riportato al precedente punto 1/a, emerge che il SAL n. 2 è stato sottoposto alla firma dell’Appaltatore solo in data 04/05/2020, e pertanto dopo 149 giorni (dopo 5 mesi) dalla data di riferimento del SAL n. 2.
- c) Occorre ribadire, anche in questa sede, così come esplicitato, eccepito dall’Impresa con la RISERVA n. 9/S2, iscritta nel Registro di Contabilità, che l’emissione del SAL n. 2, alla data del 04/05/2020, risulta essere in “grave ritardo” rispetto alle previsioni temporali dettate/precisate all’Art. 6- PAGAMENTI IN ACCONTO del Contratto d’Appalto, a causa del protrarsi della “Sospensione Lavori del 07/12/2019” oltre 30 giorni. Infatti è da replicare che il Contratto d’Appalto, all’Art. 6 prevede testualmente:
“Qualora i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 30 giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatore si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del Certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo.”
e pertanto il SAL n. 2, di che trattasi, doveva essere redatto, unitamente all’emissione del relativo Certificato di Pagamento (indipendentemente dal relativo importo maturato dall’Impresa), tempestivamente allo spirare della data del (07/12/2019 + 30gg) = 06/01/2020.

Per quanto sopra e per quanto previsto in contratto (coerentemente alle previsioni del Codice Appalti), emerge quanto segue:

1. Il SAL n.2 è stato sottoposto alla firma dell’Appaltatore solo in data 04/05/2020 (N.B. dopo 120 giorni – con un ritardo di tre mesi – rispetto ai patti contrattuali).
2. Il “Certificato di Pagamento n. 2” (riferito alla 2° rata di cui al SAL n. 2), è stato emesso dal RUP solo in data 12/06/2020 (N.B. solo a seguito della nota dell’Impresa dell’11/06/2020 di INVITO/DIFFIDA AD ADEMPIERE), e pertanto è stato emesso dopo 158 giorni – con un ritardo di oltre 5 mesi rispetto ai patti contrattuali, con tutte le relative conseguenze economiche dannose in capo all’Appaltatore, di cui la Stazione Appaltante e i Responsabili in indirizzo dovranno necessariamente tener in debito conto, sia in termini di interessi di mora e sia in termini di risarcimento degli ulteriori danni per mancata disponibilità finanziaria.

2) Con riferimento alla nota del 15/06/2020 del RUP in questione, laddove nelle “premesse” riferisce testualmente:

“che con nota del 15.05.2020 (ns. prot. n. 3785) l’Impresa Moviter S.r.l. ha esplicitato le riserve, entro il termine di 15 giorni, per opere aggiuntive e per danni per complessivi € 132.119,00;”

L’Impresa osserva ed eccepisce quanto segue:

- a) Con nota dell’Impresa del 15/05/2020 Prot. n. 1108 (con protocollo della Stazione Appaltante in ricezione n. 3785 – così come precisato dal RUP), è stato trasmesso il “Documento datato 14/05/2020 composto da n. 15 pagine” – contenente l’esplicazione delle n. 10 riserve riferite a tutto il SAL n. 2 – per lavori a tutto il 07/12/2019 per l’importo complessivo pari ad € 132.119, il cui “documento”, deve intendersi parte integrante e sostanziale del Registro di Contabilità.
- b) Occorre far rilevare che le n.10 riserve iscritte, in riferimento ai lavori al SAL n. 2 (per lavori a tutto il 07/12/2019), dell’importo complessivo di € 132.119, sono così articolate:
 - n.8 riserve (ris. n.1/S2, ris. n.2/S2, ris. n.3/S2, ris. n.4/S2, ris. n. 5/S2, ris. n.6/S2, ris. n.7/S2 e ris. n.8/S2), per i maggiori oneri derivanti dalla ridotta produttività del cantiere,

conseguente al grave turbamento dell'originario programma lavori (per anomalo andamento dei lavori) fino alla data del 07/12/2019, per l'importo delle n.8 riserve sopra precisate pari ad € 120.986;

- **n.1 riserva** (Riserva n. 9/S2), per i danni dovuti al ritardo nell'emissione del SAL – come esplicito anche nel R.C.
- **n.1 riserva** (Riserva n. A/S2), per la mancata contabilizzazione di diverse attività/lavorazioni (compreso i maggiori oneri/maggiori costi sostenuti) specificate in n.5 prospetti allegati alla nota dell'Impresa del 12/05/2020 prot.1105 e replicati anche ritualmente nel Registro di Contabilità, per l'importo di € 10.701.

Il tutto per un ammontare complessivo di € 132.119 riferito ai lavori a tutto il SAL n.2, di cui l'Appaltatore ha chiesto il relativo pagamento, oltre all'importo derivante da rivalutazione monetaria ed interessi ed al risarcimento degli ulteriori danni per mancata disponibilità finanziaria.

3) Con riferimento alla nota del 15/06/2020 del RUP in questione, laddove nelle “premesse” riferisce testualmente:

“che con nota del 27.05.2020 prot. n. 4045 il Direttore dei Lavori Ing. Camillo Tavasci, ha trasmesso la relazione riservata in merito alle riserve dell'impresa;”

L'Impresa, nel merito, prende solamente atto che il D.L. (per quello che riferisce il RUP) ha trasmesso al RUP, con nota del 27/05/2020 prot. n. 4045, la relazione riservata riguardante le riserve esplicitate dall'Impresa, nel Registro di Contabilità, in riferimento al SAL n. 2 (per lavori a tutto il 07/12/2019).

4) Con riferimento alla nota del 15/06/2020 del RUP in questione, laddove nei “visto” riferisce testualmente:

“vista la relazione riservata in merito alle riserve dell'Impresa da parte del Direttore dei Lavori ing. Camillo Tavasci;

il sottoscritto Alberto Bianchi in qualità di Responsabile del Procedimento, dichiara che le riserve esplicitate dall'Impresa esecutrice non sono da ritenersi accoglibili, se non per la somma di € 2.853,00 riferiti alla riserva n. A/S2 per i seguenti punti: a) € 2.120,00 + e) € 733,00. Si comunica altresì che la procedura dell'accordo bonario, invocata dalla rispettabile ditta appaltatrice nella nota n. 1108 del 15/05/2020 e prevista dall'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dell'art. 17 del contratto d'appalto, non può pertanto trovare applicazione in quanto la percentuale delle riserve accoglibili, ovvero l'importo economico dell'opera che potrebbe variare, non rientra nella forbice prevista fra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale.”

L'Impresa osserva ed eccepisce quanto segue:

a) Si contesta e rigetta la posizione assunta dal RUP in riferimento alla testuale dichiarazione “che le riserve esplicitate dall'Impresa esecutrice non sono da ritenersi accoglibili, se non per la somma di € 2.853,00 riferiti alla riserva n. A/S2 per i seguenti punti : a) € 2,120,00 + e) € 733,00”, per le seguenti principali motivazioni:

1. Sono state totalmente ignorate, in quanto evidentemente non sono state correttamente esaminate, tutte le altre riserve iscritte dall'Impresa di cui al precedente punto 2/b) per un totale di € 120.986, i cui danni/maggiori oneri, sopportati indebitamente dall'Appaltatore, sono stati generati dall'anomalo andamento dei lavori che hanno causato una forte ridotta produttività del cantiere, per la sostanziale impossibilità dell'Impresa di poter eseguire le lavorazioni appaltate nelle sequenze, nei modi e nei tempi previsti nell'originario cronoprogramma lavori contrattuale, a causa di molteplici impedimenti, noti alla D.L. e alla Committente. Tutto ciò, come noto e come si ricorderà, ha determinato, fin dall'epoca immediatamente successiva alla consegna dei lavori del 07/05/2019, uno stato di grande incertezza operativa tale che le produzioni non hanno potuto svilupparsi nei tempi previsti,

venendosi così a determinare il predetto turbamento del cronoprogramma lavori. Ad ulteriore conferma di quanto da noi sopra osservato e precisato, l'Impresa fa rilevare che ha firmato il "Verbale di Sospensione dei Lavori del 07/12/2019" con la riserva esplicita dall'Appaltatore in calce al medesimo "Verbale" che recita testualmente quanto segue:

"L'Impresa firma il presente "Verbale", precisando che la "richiesta di proroga dell'Impresa di 90 gg", alla quale fate espresso riferimento, è stata formalizzata, dalla medesima Impresa, con la propria nota del 31/10/2019 Prot. 1087, inoltre si OSSERVA ED ECCEPISCE che tale richiesta dell'Impresa si è resa necessaria per far fronte alle varie "problematiche e/o criticità" riscontrate in corso d'opera, la cui presenza ha generato, in cantiere, una ridotta produttività per anomalo andamento dei lavori, per il quale si rende necessario riconoscere un idoneo ed adeguato termine suppletivo per consentire di ultimare tutti i lavori previsti in appalto. 07/12/2019 – firmato dall'Appaltatore".

2. Ad ulteriore conferma di quanto riportato al precedente punto 1. sopra specificato, è da far rilevare che il RUP in data 04/05/2020, ha "concesso" una proroga di 90 giorni per le seguenti motivazioni testualmente riportate nel documento del RUP del 04/05/2020 (con oggetto: CONCESSIONE PROROGA DEL TERMINE ULTIMO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI):

- condizioni metereologiche avverse che hanno anche causato la chiusura temporanea della strada di accesso al cantiere;
- difficoltà di natura gestionale con i proprietari e gestori delle strade consortili;

preso atto che i fatti di cui sopra non sono riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore né a negligenza o colpa di quest'ultimo;

visto il parere del Direttore dei Lavori espresso in data 12.02.2020

CONCEDE

all'Impresa in indirizzo una proroga di 90 (novanta) giorni per l'ultimazione dei lavori in oggetto."

3. Per quanto riportato ai precedenti punti è del tutto palese che le prime n. 8 riserve iscritte nel R.C., riferite alla maggiore onerosità sopportata indebitamente dall'Impresa, a causa della ridotta produttività generata dall'andamento anomalo dei lavori, per il quale è stato riconosciuto un maggior tempo contrattuale (anche se insufficiente e/o sottostimato), NON sono state, evidentemente, esaminate dal D.L. e dal RUP.

Nel merito invitiamo i Responsabili in indirizzo a riesaminare le "riserve" per i maggiori oneri sopportati indebitamente dall'Appaltatore per la ridotta produttività – dettagliatamente ed analiticamente riportate con l'esplicazione delle prime n. 8 riserve, iscritte nel R.C.

- b) Per tutto quanto sopra da Noi riportato ed eccepito, non possiamo assolutamente condividere la Vostra testuale affermazione:**

"si comunica altresì che la procedura dell'accordo bonario, invocata dalla Spett./le ditta appaltatrice nella nota n. 1108 del 15/05/2020 e prevista dall'art. 205 del D.Lgs 50/2016 nonché dall'art. 17 del contratto d'appalto, non può pertanto trovare applicazione in quanto la percentuale delle riserve accoglibili, ovvero l'importo economico dell'opera che potrebbe variare, non rientra nella forbice prevista fra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale."

in quanto le Vostre determinazioni risultano essere il risultato di valutazioni sommarie, errate e/o comunque superficiali e pertanto Vi invitiamo, nel merito, ad attivare correttamente il procedimento di Accordo Bonario con le modalità previste dalla legge e per il quale Vi chiediamo di espletare anche un corretto, sereno ed onesto confronto tra i Vostri e i Nostri tecnici, esperti in materia di

contenzioso sorto in corso d'opera. È evidente che in assenza di quanto richiesto, in tempi brevi, la scrivente si vedrà costretta ad attivare, nelle sedi ritenute più opportune, idonee iniziative tese a tutelare la propria posizione al fine dell'integrale risarcimento dei danni subiti e subendi, visti i notevoli danni economici sorti, in maniera indebita, in capo alla scrivente Impresa.

5) Con riferimento alla nota del 16/06/2020 del RUP, in questione, laddove, nella parte conclusiva della medesima nota, riferisce testualmente.

"In merito alla richiesta di un idoneo ed adeguato "termine suppletivo" si comunica che, allo stato attuale, data la proroga di novanta giorni già concessa, non risulta essere motivata ulteriore proroga."

L'Impresa contesta e rigetta quanto erroneamente affermato dal RUP, tenuto conto che il "termine suppletivo" richiesto dall'Impresa è l'ulteriore maggiore tempo necessario per ultimare regolarmente tutti i lavori previsti in appalto, in considerazione del fatto che i "90 giorni concessi" risultano essere insufficienti e/o comunque sottostimati e che la esatta e corretta entità temporale scaturisce dall'esame analitico delle riserve esplicate dall'Appaltatore nel R.C. al SAL n. 2, in riferimento alle n. 8 riserve generate dalla ridotta produttività del cantiere per anomalo andamento dei lavori.

Infine l'Impresa, coglie l'occasione per evidenziare e ribadire (a tutti i soggetti in indirizzo deputati dalla Stazione Appaltante alla gestione del Contratto d'Appalto in oggetto: D.L., C.S.E. e RUP), così come per altro già riferito con la copiosa corrispondenza in atti e con le riserve esplicate nel R.C. al SAL n. 2 (per lavori a tutto il 07/12/2020), che la "Sospensione dei Lavori del 07/12/2019", avendo assunto una estensione temporale di gran lunga "superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi" pari a $(140 : 4) = 35$ giorni, ha assunto, a far data dal $(07/12/2019 + 35 \text{ giorni}) = 10/01/2020$ il carattere assoluto di ILLEGITTIMITÀ, con tutte le relative conseguenze economiche dannose, di cui la Stazione Appaltante dovrà necessariamente farsi carico. E' evidente che alla "Ripresa dei Lavori", la scrivente Impresa formalizzerà mirata richiesta di risarcimento dei danni subiti per la "Sospensione dei Lavori del 07/12/2019" che si è protratta oltre i termini temporali di 35 giorni sopra specificati. Quanto sopra era stato già ampiamente annunciato dall'Appaltatore con la corrispondenza formale presente agli atti e ribadito anche nel R.C. con le riserve iscritte in riferimento al SAL n. 2.

Per tutto quanto sopra, siamo con la presente a diffidare i destinatari della presente (ognuno per quanto di propria competenza e responsabilità) a manifestare senza indugio, e, in ogni caso, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della presente, la propria intenzione di transigere l'insorgenda lite, mediante atto scritto che consenta la più utile ed efficace tutela degli interessi delle parti dell'originario contratto.

Con espressa avvertenza che, in caso di protratto inadempimento e comunque in caso di mancato riscontro entro il termine assegnato, ci vedremo costretti ad adire le vie legali, per i conseguenti provvedimenti dichiarativi e di condanna, anche ai fini dell'integrale risarcimento dei danni subiti e subendi.

Con salvezza di ogni diritto. "

- Nota dell'Impresa del 22/06/2020 Prot. n. 1114 (con oggetto: Riscontro nota del Direttore dei Lavori del 15/06/2020 – **ECCEZIONI, OSSERVAZIONI E PRECISAZIONI DELL'ESECUTORE ED INVITO AD ADEMPIERE**), il cui contenuto viene, di seguito, testualmente replicato:

"In riscontro alla Nostra nota del 12/06/2020 Prot. n. 1110 (con oggetto: COMUNICAZIONE DELL'ESECUTORE ED INVITO AD ADEMPIERE), ci perviene la nota del Direttore dei Lavori datata 15/06/2020, il cui contenuto non può essere

assolutamente condiviso e, pertanto, riportiamo di seguito le Nostre Osservazioni, Contestazioni, Eccezioni e Precisazioni:

- 1) Innanzitutto, al fine di evitare equivoci e soprattutto interpretazioni errate sulla chiara e formale posizione assunta dall'Impresa, nell'ambito dell'appalto in oggetto (in relazione alle varie "problematiche e/o criticità" sorte durante il corso dei lavori), la scrivente riporta di seguito, per utilità di pronto riscontro, quanto riferito testualmente dalla medesima Impresa, al punto 4) della propria nota del 12/06/2020 Prot. 1110 (alla quale il D.L. fa espresso riferimento):

"Riguardo al contenuto della nota del Direttore dei Lavori in questione dell'11/06/2020 laddove nella parte conclusiva è stato testualmente riferito:

"Per tutto quanto sopra il sottoscritto direttore dei lavori chiede che per la settimana prossima si riprendano i lavori per l'esecuzione delle opere in oggetto.

Il sottoscritto dà la propria disponibilità a concordare con l'Impresa un giorno della settimana prossima per la ripresa dei lavori.

Si rimane in attesa della Vostra risposta in merito alla data di ripresa dei lavori da far pervenire al sottoscritto entro il giorno 12/06/2020.

In assenza della Vostra risposta si procederà comunque alla stesura del verbale di ripresa dei lavori presso la sede della C.M. della Valchiavenna il giorno 16/06/2020 alle ore 8,30."

L'Impresa osserva, eccepisce e ribadisce quanto riferito, al Direttore dei Lavori e al RUP, nel corso dell'incontro svoltosi presso la sede della Stazione Appaltante il giorno Giovedì 14/05/2020 (dalle ore 14:00 a seguire), e più precisamente.

La scrivente Impresa (così come anticipato nel corso della riunione del 14/05/2020 e come ribadito nel R.C. con le riserve iscritte in riferimento al SAL n.2) conferma la propria disponibilità a riprendere i lavori, ma nel contempo evidenzia, osserva e precisa che la data della effettiva ripresa dei medesimi lavori, con l'emissione del relativo "Verbale di Ripresa", è subordinata all'espletamento, da parte del Direttore dei Lavori e del RUP (ognuno per quanto di propria competenza), delle seguenti necessarie attività e relative formalità:

- a) Elaborazione e trasmissione all'Impresa del documento riguardante l' "aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento" (inteso come integrazione del PSC relativo al Progetto Esecutivo d'Appalto che stabiliscono procedure e norme da mantenere in cantiere, individuando i compiti e le responsabilità – sia a carico delle figure preposte che delle maestranze);
- b) Individuazione ed elaborazione, alla luce dell' "aggiornamento del PSC" di cui al precedente punto 4/a) dei relativi maggiori oneri che dovranno necessariamente confluire/aggiornare l'originario importo degli "oneri di sicurezza", al fine di poter consentire, all'Impresa, la messa in atto delle maggiori attività per "oneri di sicurezza", rivenienti dall' "aggiornamento del PSC" medesimo.
- c) Riconoscimento all'Impresa, di un idoneo e adeguato "termine temporale suppletivo", in considerazione del fatto che l'attuale termine di ultimazione dei lavori risulta, da molto tempo, totalmente stravolto e superato. Come si ricorderà, durante il corso dei lavori sono sorte in cantiere molteplici "problematiche e/o criticità" la cui presenza ha costituito notevole ostacolo/impedimento al regolare svolgimento dei lavori, generando di fatto in cantiere una ridotta produttività per anomalo andamento dei lavori, la cui tormentata esecuzione ha richiesto, come noto, maggiori tempi rispetto a quelli originariamente previsti dal cronoprogramma lavori contrattuale, generando indebitamente, in capo all'Appaltatore, maggiori oneri non previsti contrattualmente di cui la Stazione Appaltante dovrà tenere in debito conto.

Nello specifico l'Impresa richiama:

- l'annotazione /esplicazione delle osservazioni ed eccezioni riportate dall'Appaltatore in calce al "Verbale di Sospensione dei Lavori del 07/12/2019", il cui contenuto è stato replicato, in forma testuale, al precedente punto 1/a) del presente documento, al quale si rinvia.
- Il contenuto delle riserve esplicate dall'Appaltatore nel Registro di Contabilità in riferimento al SAL n.2 (per lavori a tutto il 07/12/2019).
(N.B. Nello specifico si richiama il "Documento datato 14/05/2020 – composto da n. 15 pagine – contenente l'esplicazione delle riserve riferite a tutto il SAL n.2 e per l'importo complessivo delle n. 10 riserve iscritte pari ad € 132.119" – il cui contenuto deve intendersi, in questa sede, integralmente trascritto a tutti gli effetti di legge e di contratto).

- d) Il pagamento tempestivo, all'Impresa, dell'importo riveniente dai lavori eseguiti a tutto il SAL n.2 (per lavori a tutto il 07/12/2019), atteso che ad oggi sono trascorsi 188 giorni (oltre 6 mesi) dalla data di riferimento del SAL n. 2, e che il protratto mancato pagamento costituisce grave inadempimento e comporta delle responsabilità, in capo ai soggetti in indirizzo (ognuno per quanto di propria competenza), perché in clamorosa violazione di quanto previsto in "Contratto – riferimento Art. 6" e del "Codice Appalti".
- e) Attivazione del Procedimento dell' "Accordo Bonario" previsto all'art. 205 del Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016), di cui la scrivente Impresa, in questa sede, INVITA formalmente l'avvio secondo le modalità previste dalla legge medesima.

Inoltre l'Impresa evidenzia/ribadisce e COMUNICA, che in assenza di tutte le attività, con l'emissione delle relative formalità, sopra specificate ai punti 4/a), 4/b), 4/c), 4/d) e 4/e), NON può procedere alla "Ripresa dei Lavori", annunciata dal Direttore dei Lavori con la propria nota dell'11/06/2020 richiamata in oggetto.

Infine l'Impresa rappresenta ai Responsabili in indirizzo (D.L., RUP, e Rappresentante della Stazione Appaltante), che in assenza dell'espletamento delle attività e relative formalità sopra dettagliatamente elencate, la medesima Impresa si vedrà costretta suo malgrado (così come già formalizzato dall'Appaltatore nel Registro di Contabilità con le riserve iscritte in riferimento al SAL n.2) a dover ribadire l'attivazione della "risoluzione del contratto", tenuto conto che la seconda sospensione dei lavori, allo stato, ha assunto una entità (pari a 188 giorni) che risulta essere di gran lunga superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi (140 : 4= 35 giorni). Occorre far rilevare che alla data del 12/06/2020, le n. 2 sospensioni emesse nel corso dei lavori hanno assunto, complessivamente, ad oggi, una entità pari a (39+188) =227 giorni e cioè pari a 6,5 volte (cioè il 550 %) l' arco temporale di 35 giorni, quest'ultimo inteso come un quarto della durata complessiva prevista in contratto.

Infine, l'Impresa, per tutto quanto sopra e alla luce della copiosa corrispondenza in atti, compreso il contenuto delle riserve iscritte nel R.C. in riferimento al SAL n.2,

INVITA E SOLLECITA
(ancora una volta)

il Direttore dei Lavori, il RUP, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione ed il Rappresentante Legale della Stazione Appaltante (ognuno per quanto di propria competenza e responsabilità):

- a redigere/perfezionare la necessaria Perizia di Variante e Suppletiva che recepisca:
 - a) tutti i maggiori e/o diversi lavori/attività, eseguiti dall'Impresa su disposizioni impartite via via in corso d'opera dalla D.L. (in "variante" e ad "integrazione" rispetto alle originarie previsioni), compreso altresì

quelle riferibili alle opere ancora da realizzare, le cui disposizioni si sono rese necessarie per superare le varie problematiche riscontrate in fase esecutiva;

- b) **l'aggiornamento del "Piano di Sicurezza e Coordinamento"** (inteso come integrazione del PSC relativo al Progetto Esecutivo d'Appalto che stabiliscono procedure e norme da mantenere in cantiere, individuando i compiti e le responsabilità), il cui documento integrativo, come ben noto, e come richiesto dall'Impresa con la propria corrispondenza in atti, alla luce delle **"ulteriori problematiche" dovute all'Emergenza Sanitaria Nazionale generata dal virus COVID-19**, dovrà necessariamente recepire anche tutti i relativi costi (non previsti contrattualmente) per l'attivazione delle misure imposte dal Governo Italiano in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica in questione. Tutti i maggiori costi/oneri di cui trattasi dovranno necessariamente confluire/aggiornare l'originario importo degli "oneri di sicurezza" (non soggetti a ribasso), al fine di consentire, all'Impresa, la messa in atto delle maggiori attività per "oneri di sicurezza", rivenienti dall' "AGGIORNAMENTO DEL PSC", da parte della Committente;
- c) **Un idoneo ed adeguato "Termine Suppletivo"**, all'attuale termine ultimo, non inferiore a 4 mesi, per tener conto sia di tutte le **"problematiche e/o criticità"** evidenziate dall'Appaltatore in relazione alla ridotta produttività del cantiere generata dall'anomalo andamento dei lavori fino alla data della Sospensione del 07/12/2019, e sia per le **"ulteriori problematiche"** che saranno generate dalla inevitabile ridotta produttività legata al contenimento e gestione dell'Emergenza Sanitaria Nazionale nel rispetto della normativa vigente anti-covid, di cui al "PSC aggiornato", da redigere da parte della Stazione Appaltante.

Con salvezza di ogni diritto."

- 2) **Con riferimento alla nota del Direttore dei Lavori del 15/06/2020 in questione**, laddove viene riferito testualmente:

"Vista la Vostra lettera protocollo 1110 del 12/06/2020 dove l'Impresa si dichiara disponibile a riprendere i lavori ma è subordinata all'espletamento da parte del Direttore dei Lavori e del RUP delle seguenti attività e formalità, il sottoscritto D.L. con riferimento ai punti della Vostra lettera precisa quanto segue:

4/a Il sottoscritto già in data 15/05/2020 ha redatto e inviato alla Vostra posta elettronica costruzionimovitersrl.co@tin.it l'aggiornamento/integrazione al PSC. Nella lettera di trasmissione si approvava anche il Vostro POS con la precisazione dell'obbligo di indossare sempre la mascherina chirurgica per tutti gli operatori presenti in cantiere e si chiedeva di fornire una stima preventiva dei costi o maggiori oneri di sicurezza da concordare con la D.L."

L'Impresa **osserva ed eccepisce e precisa** quanto segue:

- a) l'elaborazione del PSC compreso il relativo documento riguardante l'"aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento" (inteso come aggiornamento/integrazione sia in linea tecnica che in linea economica dell'originario PSC relativo al Progetto Esecutivo d'Appalto che stabiliscono procedure e norme da mantenere in cantiere, individuando compiti e responsabilità in relazione alle attività finalizzate al contenimento e gestione dell'Emergenza Epidemiologica COVID) è un onere esclusivo che compete alla Committente.

Per quanto riferito dal D.L. (in qualità anche di C.S.E.) prendiamo atto che è stato trasmesso, dal D.L., alla scrivente, in allegato alla nota del D.L. del 15/06/2020, l'aggiornamento/integrazione del PSC, confermando il medesimo documento inoltrato precedentemente.

- b) Si precisa e si ribadisce che il documento (aggiornamento/integrazione del PSC), inoltrato dal Direttore dei Lavori ed allegato alla propria nota del 15/06/2020, risulta essere assolutamente

carente di ogni previsione riguardo ai costi/maggiori oneri riguardante il "maggior importo per oneri di sicurezza" non soggetto a ribasso.

Si ribadisce, ancora una volta, che anche la quantificazione dell'importo per oneri della sicurezza è un preciso obbligo che la legge pone a carico del progettista incaricato dalla Committente.

Pertanto, qualsiasi attività che l'Impresa dovesse eventualmente espletare/svolgere nel merito, è bene ribadire che viene svolta a solo titolo di pura e semplice collaborazione, senza assunzione di qualsiasi tipo di responsabilità.

3) Con riferimento alla nota del Direttore dei Lavori del 15/06/2020 in questione, laddove viene riferito testualmente:

"Vista la Vostra lettera protocollo 1110 del 12/06/2020 dove l'Impresa si dichiara disponibile a riprendere i lavori ma è subordinata all'espletamento da parte del Direttore dei Lavori e del RUP delle seguenti attività e formalità, il sottoscritto D.L. con riferimento ai punti della Vostra lettera precisa quanto segue:

4/b) Come soprariportato e già anticipato anche nella nota contenuta nella mia mail del 15/05/2020 si ribadisce la propria disponibilità a concordare i maggiori oneri per la sicurezza. La richiesta di fornire una stima preventiva dei maggiori costi/oneri per la sicurezza era già contenuta nella mia mail del 15/05/2020 ma, ad oggi, non sono pervenuti;"

L'Impresa osserva ed eccepisce quanto segue:

- Per quanto riportato nella copiosa corrispondenza in atti e ribadito dettagliatamente nella precedente nota dell'Impresa del 12/06/2020 Prot. 1110 compreso quanto osservato ed eccepito ai precedenti punti **2/a)** e **2/b)**, la determinazione dell'"aggiornamento dell'importo per gli oneri di sicurezza" (non soggetto a ribasso) è un onere di competenza esclusiva del Progettista incaricato dalla Committente e si ribadisce, ancora una volta, che qualsiasi attività che dovessero eventualmente espletare, nel merito, i tecnici dell'Impresa (come richiesto dal D.L.) verrebbero svolte a solo titolo di pura e semplice collaborazione, senza assunzione di responsabilità alcuna.

4) Con riferimento alla nota del Direttore dei Lavori del 15/06/2020 in questione, laddove viene riferito testualmente:

"Vista la Vostra lettera protocollo 1110 del 12/06/2020 dove l'Impresa si dichiara disponibile a riprendere i lavori ma è subordinata all'espletamento da parte del Direttore dei Lavori e del RUP delle seguenti attività e formalità, il sottoscritto D.L. con riferimento ai punti della Vostra lettera precisa quanto segue:

4/c) Alla data di ripresa dei lavori, stanti le sospensioni dei lavori e la proroga di 90 giorni già concessa all'Impresa, ci sono ancora 55 giorni utili per completare i lavori e quindi, secondo lo scrivente, al momento, non si intravedono motivi validi per una ulteriore proroga;

il DPR 207/2010 all'Articolo 191 comma 1 cita testualmente: "L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili".

Per quanto sopra si ritiene che l'Impresa non possa rinviare la ripresa dei lavori a causa di contestazioni o riserve;"

L'Impresa osserva, eccepisce e precisa quanto segue:

a) Nel richiamare le eccezioni e le riserve iscritte dall'Appaltatore:

- in calce al "Verbale di Sospensione dei Lavori del 07/12/2019";
- nel Registro di Contabilità in riferimento al SAL n. 2;

- le “eccezioni” dell’Impresa formalizzate con la propria nota del 17/06/2020 Prot. n. 1112 (con oggetto: CONTESTAZIONI E COMUNICAZIONE DELL’APPALTATORE – INVITO E DIFFIDA AD ADEMPIERE);

CONTESTA E RIGETTA la posizione assunta dal Direttore dei Lavori e dal RUP riguardo al fatto di aver ignorato le prime n. 8 riserve iscritte nel R.C. (per un totale di € 120.986), i cui danni/maggiori oneri sopportati indebitamente dall’Appaltatore, sono stati generati (come ben noto) dall’anomalo andamento dei lavori che hanno causato una forte ridotta produttività del cantiere, per la sostanziale impossibilità dell’Impresa di poter eseguire le lavorazioni appaltate nelle sequenze, nei modi e nei tempi previsti nell’originario cronoprogramma lavori contrattuale, a causa dei molteplici impedimenti, ben noti alla Direzione Lavori, al RUP e alla Committente. Tutto ciò, come noto e come si ricorderà, ha determinato, fin dall’epoca immediatamente successiva alla consegna dei lavori del 07/05/2019 e fino alla data della “Sospensione Lavori del 07/12/2019”, uno stato di grande incertezza operativa tale che le produzioni non hanno potuto svilupparsi nei tempi previsti, venendosi così a determinare il predetto turbamento del cronoprogramma lavori.

Ad ulteriore conferma di quanto da noi osservato, precisato ed eccepito, si ribadisce (anche in questa sede) quanto già contestato dall’Impresa con la propria nota del 17/06/2020 Prot. n. 1112, alla quale si rinvia, evidenziando che la medesima Impresa ha firmato il “Verbale di Sospensione dei Lavori del 07/12/2019” con la riserva esplicita dall’Appaltatore in calce al medesimo “Verbale” che recita testualmente quanto segue:

“L’Impresa firma il presente “Verbale”, precisando che la “richiesta di proroga dell’Impresa di 90 gg”, alla quale fate espresso riferimento, è stata formalizzata, dalla medesima Impresa, con la propria nota del 31/10/2019 Prot. 1087, inoltre si OSSERVA ED ECCEPISCE che tale richiesta dell’Impresa si è resa necessaria per far fronte alle varie “problematiche e/o criticità” riscontrate in corso d’opera, la cui presenza ha generato, in cantiere, una ridotta produttività per anomalo andamento dei lavori, per il quale si rende necessario riconoscere un idoneo ed adeguato termine suppletivo per consentire di ultimare tutti i lavori previsti in appalto. 07/12/2019 – firmato dall’Appaltatore”.

Ad ulteriore conferma di quanto sopra specificato, è da far rilevare che il RUP in data 04/05/2020, ha “concesso” una proroga di 90 giorni per le seguenti motivazioni testualmente riportate nel documento del RUP del 04/05/2020 (con oggetto: CONCESSIONE PROROGA TERMINE ULTIMO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI):

“

- condizioni metereologiche avverse che hanno anche causato la chiusura temporanea della strada di accesso al cantiere;
- difficoltà di natura gestionale con i proprietari e gestori delle strade consortili;

preso atto che i fatti di cui sopra non sono riconducibili a fatto proprio dell’appaltatore né a negligenza o colpa di quest’ultimo;

visto il parere del Direttore dei Lavori espresso in data 12.02.2020

CONCEDE

all’Impresa in indirizzo una proroga di 90 (novanta) giorni per l’ultimazione dei lavori in oggetto.”

Pertanto, per quanto sopra evidenziato, è del tutto palese che le prime n. 8 riserve iscritte dall’Appaltatore nel R.C., riferite alla maggiore onerosità sopportata indebitamente dall’Impresa, a causa della ridotta produttività generata dall’andamento anomalo dei lavori, per il quale è stato riconosciuto un maggior tempo contrattuale, NON sono state, evidentemente, esaminate dal D.L. e dal RUP.

Nel merito invitiamo i Responsabili in indirizzo a riesaminare le "riserve" per i maggiori oneri sopportati indebitamente dall'Appaltatore per la ridotta produttività – dettagliatamente ed analiticamente riportata con l'esplicazione delle prime n. 8 riserve, iscritte nel R.C.

- b) l'Impresa, in relazione a quanto testualmente asserito dal Direttore dei Lavori "...si ritiene che l'Impresa non possa rinviare la ripresa dei lavori a causa di contestazioni o riserve;" fa rilevare quanto segue:

1. L'Impresa ha firmato il "Verbale di Ripresa dei Lavori" (emesso dal D.L./RUP in data 16/06/2020) con riserva e con una annotazione riportata in calce al medesimo "Verbale", che recita testualmente quanto segue:

"L'Impresa contesta il presente Ordine di "Ripresa dei Lavori datato 16/06/2020", e firma la medesima "Ripresa" con riserva ed eccezioni che saranno esplicate in una mirata nota che seguirà.

Con salvezza di ogni diritto. 16/06/2020 firmato dall'Appaltatore."

2. L'Impresa fa rilevare al Direttore dei Lavori che la data effettiva di "Ripresa dei Lavori" è subordinata, fra l'altro, all'espletamento di una dettagliata e puntuale ricognizione delle aree interessate dalle varie attività/lavorazioni (da eseguire fra i responsabili tecnici dell'Impresa unitamente a quelli della Direzione Lavori) al fine di constatare la immediata cantierabilità delle medesime lavorazioni, tenuto conto che la "sospensione dei lavori del 07/12/2019" ha assunto una estensione temporale di 192 giorni (pari a circa 6,5 mesi!!!), alla data della Ripresa dei Lavori del 16/06/2020 (il cui verbale è stato firmato con riserva dall'Appaltatore).

Pertanto l'Impresa ECCEPISCE che il "Verbale di Ripresa dei Lavori del 16/06/2020" risulta essere assolutamente carente in merito alla immediata cantierabilità delle varie opere e lavorazioni, per l'assenza della indispensabile puntuale ricognizione che doveva essere assolutamente espletata, sulle aree interessate dalle lavorazioni per constatare il permanere o meno delle condizioni di immediata cantierabilità delle varie attività/lavorazioni a farsi.

- 5) Con riferimento alla nota del Direttore dei Lavori del 15/06/2020 in questione, laddove viene riferito testualmente:

"Vista la Vostra lettera protocollo 1110 del 12/06/2020 dove l'Impresa si dichiara disponibile a riprendere i lavori ma è subordinata all'espletamento da parte del Direttore dei Lavori e del RUP delle seguenti attività e formalità, il sottoscritto D.L. con riferimento ai punti della Vostra lettera precisa quanto segue:

4/d) e 4/e) non sono di competenza del sottoscritto; "

Occorre osservare e precisare quanto segue:

1. In primo luogo l'Impresa riporta di seguito, per utilità di pronto riscontro, in forma testuale, i punti 4/d) e 4/e) eccepiti dalla medesima Impresa con la propria nota del 12/06/2020 Prot. 1110, al quale il Direttore dei Lavori fa riferimento:

"La scrivente Impresa (così come anticipato nel corso della riunione del 14/05/2020 e come ribadito nel R.C. con le riserve iscritte in riferimento al SAL n.2) conferma la propria disponibilità a riprendere i lavori, ma nel contempo evidenzia, osserva e precisa che la data della effettiva ripresa dei medesimi lavori, con l'emissione del relativo "Verbale di Ripresa", è subordinata all'espletamento, da parte del Direttore dei Lavori e del RUP (ognuno per quanto di propria competenza), delle seguenti necessarie attività e relative formalità:

- d) Il pagamento tempestivo, all'Impresa, dell'importo riveniente dai lavori eseguiti a tutto il SAL n.2 (per lavori a tutto il 07/12/2019), atteso che ad oggi sono trascorsi 188 giorni (oltre 6 mesi) dalla data di riferimento del SAL n. 2, e che il protratto mancato pagamento costituisce grave inadempimento e comporta delle responsabilità, in capo ai soggetti in indirizzo (ognuno per quanto di propria competenza), perché in clamorosa violazione di quanto previsto in "Contratto – riferimento Art. 6" e del "Codice Appalti".
- e) Attivazione del Procedimento dell' "Accordo Bonario" previsto all'art. 205 del Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016), di cui la scrivente Impresa, in questa sede, INVITA formalmente l'avvio secondo le modalità previste dalla legge medesima."

2. Il Direttore dei Lavori, riguardo alla legittima richiesta formale dell'Impresa, di cui al punto 4/d) sopra testualmente replicato, NON può sottrarsi dalle proprie responsabilità, con la sintetica e superficiale affermazione "non sono di competenza del sottoscritto".

Infatti occorre rammentare che il grave ritardo del protratto mancato pagamento è anche soprattutto la conseguenza della inadempienza del Direttore dei Lavori in riferimento al GRAVE RITARDO DELLA PROTRATTA MANCATA EMISSIONE DEL SAL N. 2 (lavori a tutto il 07/12/2019), atteso che il SAL n. 2 è stato poi finalmente emesso dal D.L., e sottoposto alla firma dell'Appaltatore, in data 04/05/2020 a seguito della nota dell'Impresa del 08/04/2020 Prot. 1099 di INVITO E DIFFIDA AD ADEMPIERE.

N.B. Si ribadisce che il Direttore dei Lavori ha sottoposto il SAL n. 2 alla firma dell'Appaltatore con ritardo di oltre 3 mesi rispetto alle previsioni contrattuali di cui all' "Art. 6 del Contratto d'Appalto", così come per altro eccepito dall'Impresa con la propria nota del 17/06/2020 Prot. n. 1112 (con oggetto: CONTESTAZIONI E COMUNICAZIONE DELL'APPALTATORE – INVITO E DIFFIDA AD ADEMPIERE).

E' del tutto evidente che il protratto richiamato inadempimento comporta anche delle responsabilità di "natura personale" (come già da Noi contestato ed eccepito con la corrispondenza in atti) in quanto risultano, fra l'altro, in clamorosa violazione di quanto previsto in "Contratto" e da "Codice Appalti".

Il tutto anche come contestato dall'Appaltatore con le riserve iscritte nel Registro di Contabilità in riferimento ai lavori di cui al SAL n. 2 (alle quali si rinvia).

3. Il Direttore dei Lavori, riguardo alla legittima richiesta formale dell'Impresa, di cui al punto 4/e) sopra testualmente replicato, NON può sottrarsi dalle proprie responsabilità, con la sintetica e superficiale affermazione "non sono di competenza del sottoscritto".
- Infatti, occorre far rilevare che nello specifico l'Impresa ha formalizzato le proprie eccezioni con la nota del 17/06/2020 Prot. n. 1112 (con oggetto: CONTESTAZIONI E COMUNICAZIONE DELL'APPALTATORE – INVITO E DIFFIDA AD ADEMPIERE), con la quale la medesima Impresa ha contestato al RUP e al DL (ognuno per quanto di propria competenza e responsabilità) la mancata attivazione del Procedimento dell' "Accordo Bonario" previsto dall'art. 205 del Codice degli Appalti, per le motivazioni dettagliatamente precisate ed illustrate nella medesima nota dell'Impresa del 17/06/2020

Prot. 1112, alla quale si rinvia (il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto e a valere a tutti gli effetti di legge e di contratto).

Occorre, altresì rammentare che l'Impresa con la propria nota del 17/06/2020 Prot. n. 1112 (sopra richiamata), ha diffidato il D.L., il RUP e il Rappresentante Legale della Stazione Appaltante (ognuno per quanto di competenza e responsabilità) a manifestare senza indugio, e, in ogni caso, entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla ricezione della medesima nota del 17/06/2020 Prot. n. 1112, la propria intenzione a transigere l'insorgenda lite, mediante atto scritto che consenta la più utile ed efficace tutela degli interessi delle parti dell'originario contratto. Con espressa avvertenza che, in caso di protratto inadempimento e comunque in caso di mancato riscontro entro il termine assegnato, ci vedremo costretti ad adire le vie legali, per i conseguenti provvedimenti dichiarativi e di condanna, anche ai fini dell'integrale risarcimento dei danni subiti e subendi.

- 6) Con riferimento alla nota del Direttore dei Lavori del 15/06/2020 in questione, laddove viene riferito testualmente:

"Per quanto riguarda la richiesta di redigere la "Perizia di Variante e Suppletiva al punto a) tutti i maggiori e/o diversi lavori/attività eseguiti dall'Impresa su disposizioni impartite via via in corso d'opera dalla D.L." si fa presente che il sottoscritto non ha ordinato varianti e che le opere realizzate corrispondono al progetto esecutivo, pertanto non si rientra nel campo di applicazione dell'articolo 106 del DLgs 50/2016."

Occorre evidenziare e ribadire quanto segue:

1. L'Impresa con la propria nota del 12/06/2020 Prot. n. 1110 (coerentemente a quanto già riportato nel Registro di Contabilità con le riserve iscritte in riferimento ai lavori di cui al SAL n. 2), ha INVITATO E SOLLECITATO il Direttore dei Lavori, il RUP, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione ed il Rappresentante Legale della Stazione Appaltante (ognuno per quanto di propria competenza e responsabilità):

- a redigere/perfezionare la necessaria Perizia di Variante e Suppletiva che recepisca:

- a) tutti i maggiori e/o diversi lavori/attività, eseguiti dall'Impresa su disposizioni impartite via via in corso d'opera dalla D.L. (in "variante" e ad "integrazione" rispetto alle originarie previsioni), compreso altresì quelle riferibili alle opere ancora da realizzare, le cui disposizioni si sono rese necessarie per superare le varie problematiche riscontrate in fase esecutiva;
- b) l'aggiornamento del "Piano di Sicurezza e Coordinamento" (inteso come integrazione del PSC relativo al Progetto Esecutivo d'Appalto che stabiliscono procedure e norme da mantenere in cantiere, individuando i compiti e le responsabilità), il cui documento integrativo, come ben noto, e come richiesto dall'Impresa con la propria corrispondenza in atti, alla luce delle "ulteriori problematiche" dovute all'Emergenza Sanitaria Nazionale generata dal virus COVID-19, dovrà necessariamente recepire anche tutti i relativi costi (non previsti contrattualmente) per l'attivazione delle misure imposte dal Governo Italiano in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica in questione. Tutti i maggiori costi/oneri di che trattasi dovranno necessariamente confluire/aggiornare l'originario importo degli "oneri di sicurezza" (non soggetti a ribasso), al fine di consentire, all'Impresa, la messa in atto delle maggiori attività per "oneri di sicurezza", rivenienti dall' "AGGIORNAMENTO DEL PSC", da parte della Committente;
- c) Un idoneo ed adeguato "Termine Suppletivo", all'attuale termine ultimo, non inferiore a 4 mesi, per tener conto sia di tutte le "problematiche e/o criticità" evidenziate dall'Appaltatore in relazione alla ridotta produttività del cantiere generata dall'anomalo andamento dei lavori fino alla data della Sospensione del 07/12/2019, e sia per le "ulteriori problematiche" che saranno

generate dalla inevitabile ridotta produttività legata al contenimento e gestione dell’Emergenza Sanitaria Nazionale nel rispetto della normativa vigente anti-covid, di cui al “PSC aggiornato”, da redigere da parte della Stazione Appaltante.

2. Pertanto, alla luce di quanto dettagliatamente precisato al precedente punto 6/1., è del tutto evidente che l’Impresa ha formalizzato la richiesta del perfezionamento della “Perizia” per le motivazioni di cui alle lettere a), b) e c) sopra specificate.

3. Per quanto riportato ai precedenti punti 6/1. e 6/2., emerge, con evidenza palmare, che quanto riferito dal Direttore dei Lavori (sopra riportato in forma testuale) è frutto di una visione a dir poco sommaria oltre che superficiale del medesimo Direttore dei Lavori in merito alle richieste formalizzate dall’Impresa, riguardo alla necessità di dover perfezionare la “Perizia di Variante e Suppletiva”.

7) Con riferimento alla nota del Direttore dei Lavori del 15/06/2020 in questione, laddove viene riferito testualmente:

“Per tutto quanto sopra con riferimento alla lettera del D.L. “Ripresa Lavori AIB lettera del 11/06/2020” dove il sottoscritto dava la disponibilità per concordare con l’Impresa la data di ripresa Lavori o in assenza di riscontro si sarebbe comunque proceduto con la redazione del Verbale di Ripresa Lavori il giorno 16/06/2020 alle ore 8,30 presso la sede della C.M. della Valchiavenna.

Non avendo ricevuto dall’Impresa entro il 12/06/2020 indicazioni circa la data di Ripresa Lavori si procederà il giorno 16/06/2020 con le modalità soprariportate alla redazione del Verbale di Ripresa dei Lavori c/o la sede della CM della Valchiavenna.”

L’Impresa, nel riferirsi alla totale copiosa corrispondenza in atti, compreso il contenuto delle riserve esplicate nel Registro di Contabilità in riferimento al SAL n. 2 (per lavori a tutto il 07/12/2019), compreso altresì quanto eccepito/osservato, ai precedenti punti del presente documento, fa presente al Direttore dei Lavori, al RUP, al C.S.E. e Legale Rappresentante della Stazione Appaltante (ognuno per quanto di propria competenza e responsabilità), che è stata costretta a firmare con riserva il “Verbale di Ripresa dei Lavori (emesso dal D.L./RUP in data 16/06/2020)”, per le seguenti principali motivazioni:

- a) Il “Verbale di Ripresa dei Lavori del 16/06/2020” è stato emesso dal D.L./RUP in maniera del tutto unilaterale (ignorando – nella sostanza – le richieste avanzate dall’Appaltatore), senza eseguire il doveroso contraddittorio, che si rendeva necessario espletare, a termini di legge, a seguito di mirata convocazione dell’Esecutore sulle aree oggetto di intervento, per gli accertamenti, che si rendevano necessari espletare congiuntamente (dal D.L. + Esecutore), finalizzati a verificare il permanere o meno delle condizioni di immediata cantierabilità delle opere rimanenti a farsi.
- b) Il “Verbale di Ripresa dei Lavori del 16/06/2020” è stato emesso dal D.L./RUP, ignorando che l’Esecutore aveva formalizzato, fra l’altro, con la corrispondenza in atti, con le riserve iscritte nel R.C. al SAL n. 2 e ribadito, da ultimo, con la propria nota del 17/06/2020 Prot. n. 1112 (con oggetto: CONTESTAZIONI E COMUNICAZIONE DELL’APPALTATORE – INVITO E DIFFIDA AD ADEMPIERE) la seguente principale contestazione di seguito replicata:
la Sospensione dei Lavori del 07/12/2019, avendo assunto una estensione temporale di gran lunga superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione stessa pari a $(140 : 4) = 35$ giorni, ha assunto, a far data dal $(07/12/2019 + 35) = 10/01/2020$ il carattere assoluto di ILLEGITTIMITÀ, con tutte le relative conseguenze economiche dannose, di cui la Stazione Appaltante dovrà necessariamente farsi carico. E’ evidente che la Scrivente, come già ampiamente riferito, formalizzerà mirata richiesta di risarcimento dei danni subiti per la Sospensione dei Lavori del 07/12/2019 che si è protratta oltre i termini temporali di 35 giorni sopra specificati.

Con salvezza di ogni diritto."

- 4) L'Impresa, alla luce di quanto riportato nella corrispondenza formale, presente in atti, sopra dettagliatamente richiamate, compreso quanto osservato dall'Appaltatore con l'esplicazione delle eccezioni e riserve iscritte nel R.C. in riferimento al SAL n. 2,

CONFERMA E RIBADISCE (in questa sede)

- a) Quanto testualmente, fra l'altro, riportato dall'Impresa con riserve iscritte nel R.C. al SAL n. 2 (per lavori a tutto il 07/12/2019 – il cui SAL n. 2 è stato sottoposto alla firma dell'Appaltatore solo in data 04/05/2020):

".....Occorre altresì far rilevare/ribadire che la "Sospensione dei Lavori del 07/12/2019" tutt'ora persistente (N.B. alla data del 04/05/2020 – data di riferimento della firma con riserva da parte dell'Appaltatore della contabilità riguardante il SAL n.2, l'estensione temporale della "sospensione" risulta essere pari a 150 giorni), ha assunto una entità di estensione temporale che risulta essere di molto superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ($140 \text{ gg} : 4 = 35$ giorni), e comunque superiore a quanto previsto dalla normativa in tema di sospensione legittima. Infatti, la "Sospensione dei Lavori del 07/12/2019", per fatti non dipendenti dall'operato e/o volontà dell'Appaltatore, ha assunto alla data del 04/05/2020, sopra precisata, una estensione temporale di 150 giorni, che risulta essere pari a 4,3 volte l'estensione temporale riferita ad $\frac{1}{4}$ dell'originario temine contrattuale. Nel merito occorre inoltre far rilevare ed eccepire che il periodo complessivo riferito alle n. 2 sospensioni emesse nel corso dei lavori è risultato essere, alla data del 04/05/2020 sopra precisata, pari a ($39 \text{ gg} + 150$) = 189 giorni, e cioè pari a 5,4 volte (pari al 440%) l'arco temporale di 35 giorni, quest'ultimo inteso come un quarto della durata complessiva prevista in contratto per l'esecuzione dei lavori.

Nel merito l'Impresa osserva ed eccepisce che la "Sospensione dei Lavori del 07/12/2019", ha assunto il "carattere di illegittimità", e pertanto l'Esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori costi/maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, la cui quantificazione economica potrà essere compiutamente determinata dall'Appaltatore in occasione della Ripresa dei Lavori da parte della D.L./RUP.

- b) Quanto, fra l'altro, riferito testualmente dall'Impresa con la propria nota del 12/06/2020 Prot. n. 1110:

"Occorre far rilevare che alla data del 12/06/2020, le n. 2 sospensioni emesse nel corso dei lavori hanno assunto, complessivamente, ad oggi, una entità pari a ($39 + 188$) = 227 giorni e cioè pari a 6,5 volte (cioè il 550%) l'arco temporale di 35 giorni, quest'ultimo inteso come un quarto della durata complessiva prevista in contratto."

- c) Quanto, fra l'altro, riferito testualmente dall'Impresa con la propria nota del 17/06/2020 Prot. n. 1112:

".....

Infine l'Impresa, coglie l'occasione per evidenziare e ribadire (a tutti i soggetti in indirizzo deputati dalla Stazione Appaltante alla gestione del Contratto d'Appalto in oggetto: D.L., C.S.E. e RUP), così come per altro

già riferito con la copiosa corrispondenza in atti e con le riserve esplicate nel R.C. al SAL n. 2 (per lavori a tutto il 07/12/2020), che la "Sospensione dei Lavori del 07/12/2019", avendo assunto una estensione temporale di gran lunga "superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi" pari a $(140 : 4) = 35$ giorni, ha assunto, a far data dal $(07/12/2019 + 35 \text{ giorni}) = 10/01/2020$ il carattere assoluto di ILLEGITTIMITÀ, con tutte le relative conseguenze economiche dannose, di cui la Stazione Appaltante dovrà necessariamente farsi carico. E' evidente che alla "Ripresa dei Lavori", la scrivente Impresa formalizzerà mirata richiesta di risarcimento dei danni subiti per la "Sospensione dei Lavori del 07/12/2019" che si è protratta oltre i termini temporali di 35 giorni sopra specificati. Quanto sopra era stato già ampiamente annunciato dall'Appaltatore con la corrispondenza formale presente agli atti e ribadito anche nel R.C. con le riserve iscritte in riferimento al SAL n. 2."

Conseguentemente l'Impresa

CONFERMA LA RISERVA

per i danni/maggiori oneri derivanti dalla Sospensione dei Lavori disposta dal D.L./RUP/Committente con il "Verbale di Sospensione Lavori del 07/12/2019", della quale sospensione, ribadisce il carattere assoluto di ILLEGITTIMITÀ a partire dalla data del 10/01/2020 (come sopra testualmente replicato), fino alla data del 15/06/2020 (tenuto conto della ripresa dei lavori del 16/06/2020) e per l'estensione temporale pari a $(192 - 35) = 157$ giorni, l'entità dei suddetti danni/maggiori oneri, per i quali l'Impresa

ESPRIME RISERVA

viene valutata di seguito, in riferimento ai costi sopportati improduttivamente dall'Impresa stessa nei 157 giorni di durata di sospensione dal "carattere illegittimo".

RISERVA N. 1/Ri, per i costi sostenuti improduttivamente nei 157 giorni di durata della "Sospensione Illegittima", a fronte dei seguenti titoli di spesa, comunque correnti per l'Impresa:

a) ATTREZZATURA E MEZZI: si riporta di seguito l'elenco dei mezzi e attrezzature messe a disposizione per i lavori in oggetto:

- Miniescavatore;
- Autocarro Bremach targa DY559M;
- Dumper Silla;
- Martello perforatore Atlas Copco Krp 340V – matr. BES049806;
- Pannelli per casseri n. 50 dim. 3,00 x 1,00;
- Vibratore- compreso di gruppo elettrogeno;
- Pontelli da mt 4,00 n. 70;
- Pannelli tipo Doka n. 70 dim. 2,00 x 0,50.

Il costo totale giornaliero risulta essere pari a: €/gg 170,00.

b) PERSONALE DI CANTIERE: esso è costituito da un Responsabile Tecnico di Cantiere (valutato al 30%).

Il costo totale mensile è di € 1.800 x 30% = €/mese 540,00 e quello giornaliero 18,00 €/giorno.

c) **SPESE GENERALI D'AZIENDA:** in base all'incidenza di legge del 13,5% da applicare all'importo contrattuale netto (escluso O.S.), preventivamente depurato dell'utile e delle medesime spese generali, l'importo giornaliero da attribuire a queste ultime è pari a:

$$€ 157.018,75 : (1+10\%) : (1+13,5\%) : 140\text{gg} = 121,27 \text{ €/gg}$$

dove 140 gg è la durata originariamente prevista per l'appalto;

d) **ONERI FIDEIUSSORI/ASSICURATIVI:** i premi relativi alle garanzie fidejussorie/assicurative prestate, ammontano a 5,00 €/giorno.

Il costo totale giornaliero per i titoli di cui sopra risulta essere pari a $(170,00 + 18,00 + 121,27 + 5,00) = \text{€/gg } 314,27$ e quello complessivo pari a:

$$\text{€/giorno } 314,27 \times 157\text{gg} = \text{€ } 49.340,39$$

che costituisce l'importo della **Riserva n. 1/Ri.**

RISERVA n. 2/Ri, per i maggiori oneri che sono derivati all'Impresa dalla manutenzione delle opere effettuate indebitamente con n. 2 persone (valutate al 30%). Il danno subito dall'Impresa è pari a:

$$\text{€/mese } 3.000 \times 30\% : 30 \times 157\text{gg} = \text{€ } 4.710,00$$

- 5) Infine l'Impresa riguardo al contenuto del Verbale di Ripresa dei Lavori del 16/06/2020 in questione, laddove è stato testualmente disposto:

".....

ORDINA

all'Impresa di riprendere i lavori di cui al contratto citato in epigrafe. Si dà atto che per i lavori in parola rimasti sospesi per il periodo dal 07/12/2019 ad oggi per complessivi giorni 192. In totale i giorni di sospensione sono n. 39 + n. 192. E' stata concessa una proroga di 90 giorni rimanendo così ulteriori 55 giorni utili per terminare i lavori per cui la nuova scadenza per dare i medesimi compiuti è fissata nel giorno 09/08/2020 (nove agosto 2020)."

L'Impresa evidenzia, ribadisce ed eccepisce quanto segue:

- a) "Verbale di Ripresa dei Lavori del 16/06/2020" in questione Non risulta essere compiutamente definito, in quanto, così come già riferito dall'Impresa con la precedente nota del 22/06/2020 Prot. n. 1114, il medesimo "Verbale" è stato emesso dal D.L./RUP in maniera del tutto unilaterale (ignorando – nella sostanza – le richieste avanzate dall'Appaltatore), senza eseguire, per altro, il doveroso contraddittorio, che si rendeva necessario espletare, a termini di legge, a seguito di mirata convocazione dell'Esecutore sulle aree oggetto di intervento, per gli accertamenti, che si rendevano necessari espletare congiuntamente, tra l'Esecutore e il Direttore dei Lavori, finalizzati a verificare il permanere o meno, alla data del 16/06/2020, delle condizioni di immediata cantierabilità delle opere rimanenti a farsi. Nel merito occorre far rilevare che il sopralluogo in contraddittorio è stato poi espletato, sulle aree interessate dalla costruenda opera (tra il Responsabile Rappresentante dell'Impresa congiuntamente al Direttore dei Lavori) in data 18/06/2020, nel corso del quale è stata constatata la necessità di dover eseguire, in via del tutto preliminare, rispetto a quanto previsto con la "Ripresa dei Lavori del 16/06/2020", diverse attività/lavorazioni non previste in contratto, la cui esecuzione richiedeva comunque l'emissione, da parte del Direttore dei Lavori, di mirato Ordine di Servizio.

A conferma di quanto sopra asserito ed osservato, l'Impresa richiama, nello specifico, la propria nota del 23/06/2020 Prot. n. 1115 (con oggetto: Sopralluogo/ricognizione espletata, congiuntamente tra il D.L. e il Rappresentante dell'Impresa, sulle aree interessate dalla Costruenda opera in data 18/06/2020 – **COMUNICAZIONE DELL'ESECUTORE E RICHIESTA DI EMISSIONE DI MIRATO ORDINE DI SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI MAGGIORI E/O DIVERSI LAVORI NON PREVISTI CONTRATTUALMENTE**), il cui contenuto, per utilità di pronto riscontro viene, di seguito, testualmente replicato:

"Facciamo seguito al sopralluogo espletato congiuntamente sulle aree oggetto dell'intervento di cui alla costruenda opera eseguito in data 18/06/2020 (a partire dalle ore 17:15), fra:

- Il Direttore dei Lavori: Ing. Camillo Attilio TAVASCI;
- Il Responsabile Rappresentante dell'Impresa: Geom. Marcantonio AMATO;

per riportare, di seguito, quanto è emerso nel corso della dettagliata ricognizione del 18/06/2020, affinché i lavori previsti in contratto possano essere "effettivamente ripresi", alla luce del "Verbale di Ripresa Lavori emesso dal D.L./RUP in data 16/06/2020" (emesso in maniera del tutto unilaterale senza espletare il necessario contraddittorio sulle aree interessate dai lavori previsti in appalto).

Dalla puntuale e dettagliata ricognizione (sopra richiamata), è stato condiviso, tra il Responsabile Rappresentante dell'Impresa e il Direttore dei Lavori, la necessità di dover comunque eseguire, in via del tutto preliminare, rispetto a quanto previsto con la "Ripresa dei Lavori del 16/06/2020 – firmata con riserva dall'Appaltatore", le seguenti attività/lavorazioni che si rendono necessarie in considerazione della notevole durata del periodo di "fermo cantiere", generato dalla "Sospensione dei Lavori del 07/12/2019" che ha assunto (come ben noto) una estensione temporale pari a 192 giorni.

Per quanto sopra, si riporta, di seguito, l'elenco delle necessarie attività/lavorazioni che occorre eseguire, in via del tutto preliminare, alla "ripresa dei lavori del 16/06/2020":

- 1) *Attività/lavorazione di rimozione del materiale terroso presente a tergo del muro del manufatto della "Vasca Dalò", il cui materiale terroso si è depositato a seguito di frana innescatasi durante il notevole periodo pari a 192 giorni di "Sospensione dei Lavori del 07/12/2019". Occorre, nel merito, far rilevare che tale rimozione dovrà essere espletata a mano (per l'impossibilità di poter accedere con mezzi operativi) e che le medesime attività si rendono necessarie in quanto impediscono la realizzazione dell'impermeabilizzazione, con guaina bituminosa, della superficie esterna del medesimo manufatto, di cui alla Vasca in questione;*
- 2) *Attività/lavorazione di posizionamento dei tappi in PVC, dotati di guarnizione con caratteristiche espansive, per la chiusura delle cannette in PVC, ivi presenti nel manufatto della vasca, le cui cannette, come ben noto, sono state utilizzate per consentire la posa in opera dei casseri impiegati per i getti in calcestruzzo. Il posizionamento dei tappi in PVC in questione, si rendono necessari per poter eseguire l'impermeabilizzazione, con guaina bituminosa, della superficie esterna del manufatto di cui alla "Vasca Dalò";*
- 3) *Attività/lavorazione finalizzate alla costruzione di un canale di scolo/fugatore necessario per l'allontanamento delle acque di aggottamento/pompaggio provenienti dalla falda acquifera presente nel substrato dello scavo in trincea, eseguito per la realizzazione del manufatto di cui alla vasca in questione;*
- 4) *Attività/lavorazione di riposizionamento e sistemazione, a regola d'arte, nel rispetto delle "norme di sicurezza", della recinzione dell'impianto di cantiere, che, allo stato, richiedono le necessarie attività di ripristino.*

Per tutto quanto sopra, così come richiesto dal D.L., dal nostro Responsabile dell'Impresa (Geom. Amato) nel corso del sopralluogo del 18/06/2020, la scrivente è ancora in attesa di ricevere mirato formale Ordine di Servizio, finalizzato ad eseguire le attività/lavorazioni sopra specificate ai punti 1), 2), 3) e 4), nel rispetto di quanto condiviso con la D.L. in occasione del sopralluogo congiunto espressamente richiamato in oggetto.

Occorre ribadire che l'Ordine di Servizio in questione, da Noi richiesto nel corso del sopralluogo del 18/06/2020, e qui da Noi sollecitato, si rende allo stato urgente e necessario ai sensi di legge e di contratto.

In attesa di quanto richiesto, porgiamo distinti saluti."

Alla luce di quanto sopra (a seguito della puntuale e dettagliata ricognizione del 18/06/2020 espletata in maniera congiunta sulle aree interessate dalle opere appaltate), il Direttore dei Lavori in data 24/06/2020 emetteva l'Ordine di Servizio n. 1, con il quale disponeva all'Impresa, l'esecuzione di maggiori e/o diversi lavori, non previsti in contratto, la cui esecuzione si rendeva assolutamente necessaria e propedeutica al fine di consentire, alla medesima Impresa, di poter poi "effettivamente riprendere i lavori". Per quanto sopra emerge, in maniera palmare, che il "Verbale di Ripresa Lavori del 16/06/2020" risultava essere "carente e viziato" per l'assenza del permanere delle condizioni di immediata cantierabilità delle opere a farsi, con tutte le relative conseguenze riguardo al termine ultimo dei lavori, fissato in maniera del tutto arbitraria ed errata, nel "Verbale di Ripresa dei Lavori del 16/06/2020", alla data del 09/08/2020, la cui data NON può essere condivisa dall'Impresa.

- b) Riguardo a quanto riferito dal Direttore dei Lavori con il "Verbale di Ripresa dei Lavori del 16/07/2020", laddove riferisce "... è stata concessa una proroga di 90 giorni rimanendo così ulteriori 55 giorni utili per terminare i lavori" l'Impresa ribadisce (in questa sede), così come osservato/eccepito con la pregressa corrispondenza formale presente in atti, di Non poter condividere quanto riportato, nel merito, nel "Verbale di Ripresa dei Lavori del 16/06/2020", tenuto conto che il riconoscimento di idoneo ed adeguato "termine suppletivo" (precedentemente richiesto e sollecitato dalla medesima Impresa), è da riferirsi all'ulteriore maggiore tempo necessario per ultimare regolarmente tutti i lavori previsti in appalto, in considerazione del fatto che i "90 giorni concessi", risultano essere insufficienti e/o comunque sottostimati, e che la esatta e corretta entità temporale scaturisce dall'esame analitico delle riserve dettagliatamente esplicate dall'Appaltatore nel Registro di Contabilità al SAL n. 2, in riferimento alle prime n. 8 riserve (ris. n. 1/S2; ris. n. 2/S2; ris. n. 3/S2; ris. n. 4/S2; ris. n. 5/S2; ris. n. 6/S2; ris. n. 7/S2; ris. n. 8/S2) generate dalla ridotta produttività del cantiere per anomalo andamento dei lavori. L'estensione del "termine suppletivo corretto" risulta pertanto essere (così come analiticamente richiesto dall'Impresa con le riserve esplicate nel R.C. al SAL n. 2 e ribadito nella copiosa corrispondenza in atti), pari a 132 giorni.
- Ne consegue che i "90 giorni concessi dal RUP" risultano sottostimati ed insufficienti rispetto a quelli analiticamente rivenienti dalla ridotta produttività del cantiere per anomalo andamento dei lavori.

Per quanto sopra l'Impresa ribadisce (in questa sede) la RICHIESTA di adeguare i "90 giorni già concessi", dell'ulteriore tempo necessario di entità pari a $(132 - 90) = \underline{42 \text{ giorni}}$.

- c) Per quanto riportato ai precedenti punti, con particolare riferimento ai punti 5/a); 5/b), compreso il contenuto della nota dell'Impresa del 23/06/2020 Prot. n. 1115, l'Impresa NON può condividere (e quindi contesta) la nuova scadenza fissata, erroneamente nel Verbale di Ripresa del 16/06/2020, al giorno 09/08/2020 per dare ultimati tutti i lavori appaltati.

Per tutto quanto sopra evidenziato, osservato ed eccepito, la scrivente si vede costretta (ancora una volta) ad

INVITARE E SOLLECITARE

il Direttore dei LAVORI, il RUP, il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione ed il Rappresentante Legale della Stazione Appaltante (ognuno per quanto di propria competenza e responsabilità):

- **a redigere/perfezionare la necessaria Perizia di Variante Suppletiva che recepisca:**
 - a) **Tutti i maggiori e/o diversi lavori/attività**, eseguiti dall'Impresa su disposizioni impartite via via in corso d'opera dalla D.L. (in "variante" e ad "integrazione" rispetto alle originarie previsioni), compreso altresì quelle riferibili alle opere ancora da realizzare, le cui disposizioni si sono rese necessarie per superare le varie problematiche riscontrate in fase esecutiva (si richiama a solo titolo esemplificativo, nel merito, le riserve esplicitate nel R.C. in riferimento al SAL n. 2, la nota dell'Impresa del 23/06/2020 Prot. n. 1115 ed il relativo Ordine di Servizio n. 1 – emesso dal D.L. in data 24/06/2020);
 - b) **l'aggiornamento del "Piano di Sicurezza e Coordinamento"** (inteso come integrazione del PSC relativo al Progetto Esecutivo d'Appalto che stabiliscono procedure e norme da mantenere in cantiere, individuando i compiti e le responsabilità), il cui documento integrativo, come ben noto, e come richiesto dall'Impresa con la propria nota del 02/05/2020 Prot. n. 1100, alla luce delle **"ulteriori problematiche" dovute all'Emergenza Sanitaria Nazionale generata dal virus COVID-19**, così come per altro eccepito dalla ultima nota dell'Impresa del 22/06/2020 Prot. n. 1114, dovrà necessariamente recepire anche tutti i relativi costi (non previsti contrattualmente) per l'attivazione delle misure imposte dal Governo Italiano in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica in questione. Tutti i maggiori costi/oneri di che trattasi dovranno necessariamente confluire/aggiornare l'originario importo degli "oneri di sicurezza" (non soggetti a ribasso), al fine di consentire, all'Impresa, la messa in atto delle maggiori attività per "oneri di sicurezza", rivenienti dall' "AGGIORNAMENTO DEL PSC", da parte della Committente;
 - c) **Un idoneo ed adeguato "Termine Suppletivo"**, all'attuale termine ultimo, fissato erroneamente alla data del 09/08/2020, per tener conto sia di tutte le **"problematiche e/o criticità"** evidenziate dall'Appaltatore in relazione alla ridotta produttività del cantiere generata dall'anomalo andamento dei lavori fino alla data della Sospensione del 07/12/2019, e sia per le "ulteriori problematiche" che saranno generate dalla inevitabile ridotta produttività legata al contenimento e gestione dell'Emergenza Sanitaria Nazionale nel rispetto della normativa vigente anti-covid, di cui al "PSC aggiornato", da redigere da parte della Stazione Appaltante, tramite il proprio Progettista.

Le presenti riserve, eccezioni ed osservazioni, saranno riportate, alla prima occasione utile, nel Registro di Contabilità, di cui sin da ora, chiediamo la sua esibizione.

Con salvezza di ogni diritto.

Costruzioni MOVITER S.r.l.
L'AMMINISTRATORE
- Amato Marcellino -